

| | | | |
|--------|----|---|--------------------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 2495 | fr | 1 | 21 maggio 2014 |
| | | | Repubblica e Cantone Ticino |

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

3003 Berna

e-mail: bln@bafu.admin.ch

Presenza di posizione del Cantone Ticino relativa all'avamprogetto della revisione dell'Ordinanza riguardante l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP)

Gentili signore,
egregi signori,

Vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione. Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni.

Premessa

Gli oggetti dell'Inventario federale dei paesaggi siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) interessano una parte importante del nostro Cantone e toccano il territorio di 43 comuni. Tutti i 15 oggetti registrati nell'inventario sono già stati recepiti nel Piano direttore cantonale, dove figurano come Zone di protezione del paesaggio. La maggior parte di essi sono inoltre stati ripresi nei Piani regolatori comunali.

Considerato come gli oggetti riguardino un'estesa superficie del Cantone, per la formulazione delle presenti osservazioni sono stati coinvolti i comuni interessati. Abbiamo inoltre consultato gli enti attivi in ambito turistico, gli Enti regionali di sviluppo e i servizi dell'amministrazione cantonale.

Le osservazioni ricevute sono state attentamente valutate e per quanto possibile integrate nella presente presa di posizione. Sono inoltre state riprese anche alcune delle osservazioni già inviate all'Ufficio federale dell'ambiente nell'ambito della consultazione tecnica dei servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio avvenuta nel corso del 2013.

1. Osservazioni generali sulla revisione

La revisione dell'OIFP è finalizzata ad una migliore definizione degli oggetti inseriti nell'inventario. L'aggiornamento riguarda unicamente la descrizione degli oggetti, che risulta molto più dettagliata. Parallelamente sono stati formulati obiettivi di protezione concreti per tutti gli oggetti.

Lo scrivente Consiglio prende atto che non sono per contro oggetto della revisione né l'inserimento di nuovi oggetti, né una modifica dei perimetri (ad eccezione di piccoli adattamenti di natura tecnica volti ad adattarli a modifiche circoscritte del territorio avvenute nel frattempo).

In generale il Consiglio di Stato ritiene che la revisione dell'Ordinanza, così come la descrizione più dettagliata degli oggetti, siano utili all'applicazione dell'Inventario: il valore degli oggetti risulta meglio precisato, così come le motivazioni a sostegno della loro importanza nazionale. Questa valutazione generale è condivisa anche dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione effettuata a livello cantonale.

Non può per contro essere accettata l'impostazione generale della revisione degli obiettivi da perseguire all'interno dei paesaggi inventariati: essa è infatti esclusivamente fondata su principi di tipo conservativo. Si tratta di un approccio a nostro giudizio limitativo e non coerente con il carattere evolutivo del paesaggio, a seguito del quale la conservazione dei valori presenti avviene anche per il tramite di azioni di promozione, sviluppo e valorizzazione. Un approccio moderno alla tutela del paesaggio va infatti oltre la semplice conservazione e mira ad incentivare la valorizzazione delle risorse paesaggistiche attraverso progetti mirati.

Devono inoltre essere considerati in maniera adeguata e promossi gli interessi agricoli e forestali, in quanto si tratta di attività determinanti ai fini della qualità del paesaggio.

Queste considerazioni valgono soprattutto per i comprensori di rilevanti dimensioni, che inglobano anche estese aree insediative o il territorio di intere Valli (come ad esempio la Valle Verzasca).

Il Consiglio di Stato ritiene quindi necessario e indispensabile una correzione ed un completamento degli obiettivi dei singoli oggetti, inserendo anche le indicazioni riguardanti gli aspetti da promuovere, da sviluppare e valorizzare, con particolare attenzione a quelli agricoli e forestali. Tale complemento va effettuato in stretta collaborazione con i Cantoni e le comunità locali interessate prima della messa in vigore della revisione.

La tutela, la promozione e la valorizzazione dei paesaggi inventariati nell'IFP richiede anche adeguati mezzi finanziari per poter sostenere progetti mirati, che in particolare nelle regioni periferiche e di montagna, assumono un elevato significato dal profilo socioeconomico. Il ruolo della Confederazione in questo ambito va pertanto rivisto: chiediamo che le risorse finanziarie federali a sostegno dei paesaggi censiti siano fortemente aumentate e che i criteri per il loro stanziamento rivisti.

Pur essendo consapevoli che la revisione in oggetto non prevede un riesame dei perimetri il Consiglio di Stato ritiene che, alla luce delle modifiche territoriali intercorse dal 1977 ad oggi, una verifica generale di tutti i perimetri debba essere effettuata. Questa richiesta è emersa anche dalla consultazione svolta a livello cantonale. Chiediamo pertanto che sia avviata una procedura in tal senso.

2. Osservazioni sull'avamprogetto di Ordinanza

L'Ordinanza in vigore è particolarmente sintetica e conta unicamente 3 articoli. La nuova Ordinanza in consultazione è invece più dettagliata e ha ripreso come impostazione quella della più recente Ordinanza riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS), elaborata nel 2010 e anch'essa ancorata all'art. 5 della Legge federale sulla protezione della natura.

In generale condividiamo l'impostazione dell'Ordinanza, che è più chiara e dettagliata rispetto a quella attualmente in vigore.

Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia necessario che la messa in vigore dell'ordinanza sia accompagnata da *Linee guida* d'applicazione, affinché i Cantoni, i comuni e le comunità locali possano disporre di un adeguato supporto metodologico. Tali documenti, al pari di quanto di recente avvenuto nell'ambito della revisione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, devono essere elaborate coinvolgendo i Cantoni. Esse dovranno in particolare precisare, tramite esempi, le modalità di valutazione dei progetti e la conseguente ponderazione d'interessi.

Le osservazioni di dettaglio in merito ai singoli articoli sono riportate nel Modulo risposta allegato.

3. Osservazioni sulle descrizioni degli oggetti IFP

In generale valutiamo positivamente la nuova impostazione delle schede descrittive che mettono in evidenza sia la giustificazione dell'importanza nazionale dei paesaggi sia gli obiettivi di protezione degli stessi. La descrizione degli oggetti è molto dettagliata e suddivisa nei capitoli *Carattere del paesaggio*, *Geologia e morfologia*, *ambienti naturali* e *Paesaggio umano*.

I contenuti delle schede sono in gran parte condivisi. Alcune osservazioni di dettaglio sui singoli oggetti sono riportate nell'apposito Modulo risposta allegato. In merito al capitolo 2.3 *Ambienti naturali* desta alcune perplessità la scelta di voler descrivere i paesaggi tramite l'elenco di pochissime specie. Considerata la vastità dei paesaggi si tratta infatti di un approccio riduttivo che fornisce indicazioni di poco senso.

Per quanto riguarda il capitolo 2.4 riteniamo preferibile l'utilizzo del termine "Paesaggio antropico" al posto di "Paesaggio umano".

4. Domande specifiche

Domanda 1

L'articolo 5 capoverso 1 LPN menziona i contenuti obbligatori degli inventari. Questi vengono concretizzati nelle descrizioni degli oggetti. La concretizzazione territoriale, specifica ad ogni oggetto, dei «pericoli possibili» (cpv. c) e dei «provvedimenti di protezione già presi» (cpv. d) interessa tuttavia temi in merito ai quali sono i Cantoni ad avere le conoscenze specifiche oppure che rientrano nella sovranità cantonale in materia di pianificazione e di delimitazione dei territori. L'avamprogetto limita pertanto queste indicazioni ad alcune descrizioni di base nel quadro delle spiegazioni. Concordate su questo modo di procedere?

Concordiamo che i Cantoni abbiano maggiori conoscenze in merito ai «pericoli possibili» e ai «provvedimenti di protezione già presi» all'interno degli oggetti protetti dall'OIFP.

Riteniamo tuttavia che la Confederazione debba integrare nella descrizione degli oggetti le indicazioni di cui è a conoscenza riguardanti questi due aspetti. È pertanto necessario aggiungere nelle schede dei singoli oggetti un capitolo sui conflitti presenti, riprendendo le indicazioni inserite nella versione posta in circolazione per la consultazione tecnica nel 2013.

Domanda 2

La «tranquillità» e il «carattere intatto» ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera d OIFP rappresentano in singoli oggetti dell'inventario o in parti di essi una caratteristica importante e giustificano un obiettivo di protezione (p.es. nelle zone di alta montagna o in una delle poche foreste vergini rimaste in Svizzera). Questi concetti possono tuttavia presentare significati diversi a seconda del contesto. Ad esempio, «tranquillità» può essere inteso in termini acustici o comunque come l'assenza di determinate attività «non tranquille», che arrecano disturbi o che sono ritenute perturbatrici. Poiché è pressoché impossibile concretizzare questi concetti in termini generali con una corta disposizione dell'ordinanza, occorre farlo nelle descrizioni degli oggetti nei quali hanno rilevanza. A vostro avviso, le spiegazioni proposte e le indicazioni fornite nelle descrizioni degli oggetti interessati sono sufficienti? Altrimenti, quale soluzione proponete?

Il principio secondo cui la "tranquillità" e il "carattere intatto" siano parte integrante di un paesaggio è concettualmente condiviso. L'aspetto sonoro in particolare è una componente importante che può condizionare la percezione di un paesaggio.

Cionondimeno si tratta di un tema complesso la cui applicazione risulta particolarmente laboriosa. Il concetto di "tranquillità" di un paesaggio non è circoscrivibile all'interno di un perimetro in quanto fonti di disturbo possono essere presenti all'esterno dello stesso. La tranquillità di un luogo dipende inoltre anche da diversi fattori quali il periodo dell'anno o l'ora della giornata. La percezione di questo aspetto può inoltre variare molto ed assumere un carattere soggettivo. Il tema va dunque affrontato in modo pragmatico, con un atteggiamento ponderato ed equilibrato: i paesaggi dell'IFP sono spesso fortemente marcati dall'attività antropica, che talvolta è addirittura all'origine dei valori segnalati. Si pensi ad esempio all'economia forestale e a quella agricola, che non devono – se non in casi eccezionali – essere limitate in funzione di un concetto di "tranquillità".

Considerate le oggettive difficoltà di applicazione riteniamo che anche per questo aspetto sia indispensabile che la Confederazione elabori, in collaborazione con i Cantoni, una Linea guida in cui si definiscano in modo chiaro le modalità di applicazione.

Domanda 3

Analogamente ad altre ordinanze relative a inventari, l'articolo 7 OIFP dà alle autorità competenti di Confederazione e Cantoni il mandato di ridurre o riparare i danni esistenti ogni qualvolta si presenta l'occasione e nel quadro delle proprie responsabilità. Non si tratta di un obbligo esigibile, ma con tale disposizione si vuole tenere conto, in funzione dei livelli e della situazione, dell'articolo 5 capoverso 1 lettera f LPN («Proposte di miglioramento»). L'attuazione da parte delle autorità federali o cantonali competenti può avvenire, ad esempio, nel quadro della valutazione di una pianificazione, di un progetto concreto della politica settoriale in questione o nel quadro di un progetto (di valorizzazione) specifico. Qual è la posizione dei Cantoni su questo approccio procedurale?

Nel principio si concorda con il modo di procedere proposto. Chiediamo tuttavia che siano fornite indicazioni più precise in merito all'autorità che è tenuta a procedere alla riparazione dei danni così come al relativo finanziamento.

Domanda 4

I perimetri vigenti degli oggetti erano stati a suo tempo delimitati sulla base della carta nazionale, in linea di massima in scala 1 :25 000. A seguito del progresso tecnico, in sede di digitalizzazione di singoli oggetti sono sorte differenze minime. Queste sono state corrette in occasione della digitalizzazione delle carte relative alle descrizioni aggiornate degli oggetti. In singoli casi la delimitazione è stata adeguata a modifiche circoscritte del territorio nel frattempo avvenute, ma limitata a quelle di natura tecnica come ad esempio le correzioni di strade. Vi chiediamo gentilmente di verificare dette delimitazioni.

Dall'analisi delle modifiche proposte rileviamo come per alcuni paesaggi a contatto con la riva del lago, il perimetro è stato modificato in modo importante rispetto quello dell'Inventario in vigore.

I perimetri approvati nel 1977 degli oggetti 1802 Delta del Ticino e della Verzasca, 1810 San Salvatore, 1811 Arbostora-Morcote e 1812 Gandria e dintorni presentano infatti una apertura verso il lago, lasciando quindi intendere l'inclusione di tutta la riva e di parte dello specchio d'acqua all'interno dell'oggetto.

I perimetri proposti nella revisione hanno invece preso come limite la riva del lago per gli oggetti 1802, 1810 e 1812, mentre per l'oggetto 1811 parte della riva del lago è stata addirittura esclusa.

Il Consiglio di Stato ritiene importante che la volontà iniziale del 1977 sia mantenuta e che i perimetri rimangano pertanto aperti a contatto con il lago.

Questa considerazione vale in particolare per l'oggetto 1802 in quanto il delta del fiume Ticino ha un carattere dinamico, soprattutto dopo i lavori di rinaturazione realizzati negli scorsi anni. Il perimetro che segue il limite della riva del lago della carta nazionale non è pertanto adeguato.

Su questo tema si vedano anche le osservazioni specifiche sui singoli oggetti.

Per quanto riguarda i perimetri degli altri oggetti le lievi modifiche proposte sono condivise.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Allegato: Modulo risposta

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch, joerg.debernardi@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)

Revisione dell'Ordinanza federale riguardante l'Inventario federale dei paesaggio, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (OIFP)

Esito della consultazione promossa a livello cantonale

Comuni (26/43)

| Comune - oggetto/i | Data | Osservazioni | Proposta di risposta |
|---|-----------|---|---|
| Acquarossa - 1814 Paesaggio fluviale e culturale della Valle di Blenio | 24.3.2014 | Nessuna osservazione particolare. | |
| Riva San Vitale - 1804 Monte San Giorgio | 26.3.2014 | Il Municipio condivide l'aggiornamento dell'inventario in quanto precisa e puntualizza la base per garantire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e del paesaggio. Chiede di integrare tra le testimonianze storiche la presenza delle fornaci di Riva San Vitale la cui materia prima era estratta nel comprensorio di protezione dell'oggetto 1804 Monte San Giorgio). Chiede inoltre di inserire negli obiettivi di tutela la necessità di considerare adeguatamente, nella valutazione dei singoli progetti, anche l'aspetto della mobilità (sentieri, trasporti pubblici, strade, piste, ...). | La proposta è inviata al DATEC. Non è compito dell'IFP integrare gli aspetti legati alla mobilità. |
| Losone - 1806 Ponte Brolla - Arcegno | 27.3.2014 | Il Municipio chiede che il perimetro dell'oggetto 1806 Ponte Brolla - Arcegno, sia modificato a ridosso dell'area dell'ex Caserma militare di Losone in quanto si tratta di un comparto in cui il Comune prevede la realizzazione di importanti opere di interesse pubblico. | L'inclusione dell'area adiacente alla caserma nel perimetro dell'oggetto inventariato non preclude la realizzazione delle importanti opere pubbliche previste dal Municipio. La presente revisione non prevede inoltre modifiche dei perimetri. |
| Airolo - 1801 Piora-Lucomagno-Döttra | 28.3.2014 | Giudica positivamente la descrizione più dettagliata degli oggetti in quanto dovrebbe consentire una più articolata ponderazione. Occorre tuttavia assicurare una valutazione d'insieme sugli interventi che possono succedersi nel tempo in settori diversi del perimetro in modo che il valore dell'oggetto rimanga preservato. Si chiede inoltre se non sia il caso di rivedere anche il perimetro dell'oggetto 1801 Piora-Lucomagno-Döttra. | Il concetto della somma di interventi nel tempo è considerato nel cpv. 6 dell'art. 4 dell'Ordinanza. La modifica dei perimetri non è oggetto della presente revisione. |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Lugano - 1810 San Salvatore - 1811 Arbösflora-Morcoile - 1812 Gandria e dintorni - 1813 Dentì della Vecchia</p> | <p>31.3.2014</p> <p>Il Municipio condivide il progetto di revisione in quanto permette meglio di definire la tutela dei paesaggi presenti sul territorio (patrimonio naturale e punti di forza dell'attrattiva della Città dal punto di vista turistico e residenziale). Ritiene l'Ordinanza poco chiara per quanto riguarda i suoi effetti sulle zone edificabili del PR non ancora edificate all'interno dei perimetri degli oggetti inventariati.</p> | <p>La portata giuridica dell'inventario resta invariata. Lo stato di diritto sancito dai PR non viene rimesso in discussione. Come fin'ora i progetti realizzati all'interno degli oggetti inventariati dovranno considerare i valori paesaggistici presenti.</p> |
| <p>Paradiso - 1810 San Salvatore</p> | <p>31.3.2014</p> <p>Sottolinea l'importanza di non pregiudicare l'edificabilità dei fondi per i quali il PR già attribuisce precise potenzialità edificatorie.</p> | <p>Il Consiglio di Stato concorda con questa richiesta e segnala al DATEC la necessità di poter disporre di direttive chiare in tal senso.</p> |
| <p>Caslano - 1805 Monte Caslano</p> | <p>31.3.2014</p> <p>Nessuna osservazione particolare.</p> | <p>La portata giuridica dell'inventario resta invariata. Lo stato di diritto sancito dai PR non viene rimesso in discussione. Come fin'ora i progetti realizzati all'interno degli oggetti inventariati dovranno considerare i valori paesaggistici presenti.</p> |
| <p>Cevio - 1808 Val Bavona</p> | <p>3.4.2014</p> <p>Propone alcune modifiche al capitolo 2.4. <i>Paesaggio umano</i> per specificare meglio gli elementi storico-culturali descritti. Chiede di valutare la possibilità di inserire altre significative e suggestive tratte di sentieri e callaie nell'Inventario delle vie storiche d'importanza nazionale.</p> | <p>La proposta è inviata al DATEC. La richiesta esula dalla presente revisione in quanto interessa un altro Inventario federale.</p> |
| <p>Gambarogno - 1802 Delta del Ticino e della Verzasca</p> | <p>14.4.2014</p> <p>Nessuna osservazione particolare.</p> | <p>La portata giuridica dell'inventario resta invariata. Lo stato di diritto sancito dai PR non viene rimesso in discussione. Come fin'ora i progetti realizzati all'interno degli oggetti inventariati dovranno considerare i valori paesaggistici presenti.</p> |
| <p>Tenero-Contra - 1802 Delta del Ticino e della Verzasca</p> | <p>Segnala che dall'approvazione dell'IFP nel 1977 sul lato nord-est dell'oggetto 1802 la situazione territoriale è mutata in modo considerevole, in particolare in corrispondenza del Centro sportivo nazionale. Chiede pertanto che il limite dell'oggetto IFP escluda tutto il comparto in sponda destra del fiume Verzasca.</p> | <p>La modifica dei perimetri non è oggetto della presente revisione.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Associazione dei Comuni Valle Verzasca - 1807 Val Verzasca - 1802 Della del Ticino e della Verzasca</p> | <p>16.4.2014</p> <p>Segnala come la Valle Verzasca, nello sviluppo di progetti che avrebbero portato ad una crescita economica dell'intera regione, si sia dovuta confrontare con le rigide esigenze di direttive e ordinanze fino ai disposti legali dell'OIFP che in alcuni casi hanno compromesso le realizzazioni a scapito di un indotto economico che avrebbe contribuito all'indipendenza finanziaria e sociale della Valle.</p> <p>Negli obiettivi di protezione l'unico termine utilizzato è "conservare", mentre non si riscontra la "promozione" o lo "sviluppo" o la "valorizzazione".</p> <p>Trasformare la Valle Verzasca in un "museo conservativo" come proposto nella revisione dell'Ordinanza, non permette di difendere e valorizzare il territorio.</p> <p>Tra progettualità sostenibile dal profilo naturalistico e paesaggistico e formalismo conservativo dell'OIFP vi è un'incongruenza totale che blocca ogni dinamica di ripresa economica effettiva della Valle.</p> <p>Nell'ordinanza devono essere formalizzate le modalità di indennizzo delle popolazioni sottoposte a questo strumento conservativo della Confederazione, che blocca ogni iniziativa economica finalizzata al bene comune.</p> <p>L'ordinanza deve inoltre dare maggiore libertà alle autorità locali e alla popolazione di assumersi il ruolo di principali attori rendendo possibile lo sviluppo di progetti comuni garanti del territorio costruito e del paesaggio globale.</p> <p>[...]</p> <p>Chiede che nella revisione dell'IFP venga considerata la possibilità, per chi ha il suo territorio integralmente protetto a livello nazionale, di poter usufruire di una sostanziale indennità, simile a quella prevista da altre ordinanze (ad. es. per la protezione di biotopi oppure delle zone palustri) atta a garantire la gestione del proprio territorio, come peraltro richiesto dall'OIFP stessa.</p> <p>Le sovvenzioni da accordare per concretizzare la conservazione del paesaggio dovrebbero avere almeno il medesimo carattere ambizioso degli obiettivi di protezione dell'IFP stesso.</p> | <p>L'osservazione riguarda il caso specifico della mancata realizzazione della microcentrale di Brione Verzasca, giudicata paesaggisticamente non sostenibile dal Tribunale federale.</p> <p>Il Consiglio di Stato condivide l'osservazione e la trasmette al DATEC.</p> <p>L'osservazione espressa appare rigida nella sua formulazione e non tiene conto del margine di manovra che l'OIFP lascia allo sviluppo economico. Tuttavia il Consiglio di Stato condivide la necessità che la revisione dell'OIFP sia completata con elementi di promozione e di progettualità che vanno debitamente sostenuti.</p> <p>Il Consiglio di Stato condivide la richiesta di poter disporre di maggiori aiuti finanziari dalla Confederazione per l'attuazione di progetti di valorizzazione del paesaggio all'interno degli oggetti protetti. Chiede pertanto al DATEC che le risorse finanziarie federali a sostegno dei paesaggi inventariati siano fortemente aumentate e che i criteri per il loro stanziamento siano rivisti.</p> |
|--|---|---|

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| | | <p>Nel contempo chiede di ridurre o togliere vincoli restrittivi come indicati dall'OIFP che permettano un conseguente sviluppo di attività economiche, per evitare lo spopolamento della valle e la conseguente mancanza di gestione a lungo termine del territorio, pena la sparizione del cosiddetto "paesaggio umano" dell'oggetto.</p> | <p>I vincoli posti dall'OIFP non sono la causa delle difficoltà per lo sviluppo socioeconomico della Valle, sebbene il confronto con essi sia necessario. Il riconoscimento della Valle come paesaggio d'importanza nazionale può essere a sua volta una risorsa attraverso la quale attivare iniziative di sviluppo.</p> |
| | | <p>Per quanto riguarda l'oggetto 1802 Delta del Ticino e della Verzasca appoggia la presa di posizione del comune di Tenero-Contra.</p> | |
| Cugnasco-Gerra - 1807 Val Verzasca | 17.4.2014 | <p>Condivide la presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Vogorno - 1807 Val Verzasca | 17.4.2014 | <p>Riprende i contenuti della presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Lavertezzo - 1807 Val Verzasca | 18.4.2014 | <p>Riprende i contenuti della presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Frasco - 1807 Val Verzasca | 23.4.2014 | <p>Condivide la presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Sonogno - 1807 Val Verzasca | 16.4.2014 | <p>v. presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Brione Verzasca - 1807 Val Verzasca | 16.4.2014 | <p>v. presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Corippo - 1807 Val Verzasca | 16.4.2014 | <p>v. presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Mergoscia - 1807 Val Verzasca | 16.4.2014 | <p>v. presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Gordola - 1802 Delta del Ticino e della Verzasca | 16.4.2014 | <p>v. presa di posizione dell'Associazione dei comuni della Valle Verzasca del 16.4.2014.</p> | |
| Biasca - 1814 Paesaggio fluviale e culturale della Valle di Blenio | 4.4.2014 | <p>Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014).</p> | |
| Blenio - 1801 Piora – Lucomagno – Döttra - 1814 Paesaggio fluviale e culturale della Valle di Blenio - 1913 Greina – Piz Medel | 4.4.2014 | <p>Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014).</p> | |
| Dalpe - 1809 Campolungo – Campo Tencia – Piumogna | 4.4.2014 | <p>Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014).</p> | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Faido - 1809 Campolungo – Campo Tencia – Piumogna | 4.4.2014 | Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014). | |
| Prato Leventina - 1809 Campolungo – Campo Tencia – Piumogna | 4.4.2014 | Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014). | |
| Quinto - 1801 Piora-Lucomagno-Dôtra | 4.4.2014 | Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014). | |
| Serravalle - 1814 Paesaggio fluviale e culturale della Valle di Blenio | 4.4.2014 | Comune sentito dall'ERS Bellinzonese e Valli (v. presa di posizione del 4.4.2014). | |

Enti regionali di sviluppo (2/4)

| Ente | Data | Osservazioni | Proposta di risposta |
|---|----------|---|---|
| ERS Bellinzonese e Valli - 1801 Piora-Lucomagno-Dôtra - 1809 Campolungo-Campo Tencia-Piumogna - 1814 Paesaggio fluviale e culturale della Valle di Blenio - 1913 Greina – Piz Medel | 4.4.2014 | <p>Sentiti i Comuni del comprensorio (Acquarossa, Airolo, Biasca, Blenio, Dalpe, Faido, Prato Leventina, Quinto e Serravalle), ritiene che la revisione dell'Ordinanza con l'inserimento di prescrizioni più dettagliate e la formulazione di obiettivi di protezione concreti per ogni oggetto, permetterà una migliore applicazione e quindi un aumento dell'effetti di protezione dell'IFP.</p> <p>Ritiene che andrebbe valutata una revisione e una rilettura dei perimetri degli oggetti, datati ormai diversi decenni, con particolare riferimento ai progetti in divenire quali ad esempio lo spazio d'esperienza Ritom-Piora, il Parc Adula, ecc.</p> | La modifica dei perimetri non è oggetto della presente revisione. |
| ERS Locarnese e Vallemaggia - 1802 Delta del Ticino e della Verzasca - 1806 Ponte Brolla – Arcegno - 1807 Val Verzasca - 1808 Val Bavona | | <p>Sottoscrive la presa di posizione del SAB, Gruppo svizzero per le regioni di montagna.</p> <p>In particolare ritiene che la revisione dell'ordinanza debba essere l'occasione per migliorare l'approccio "dall'alto" finora applicato. Cantoni, comuni e altri settori interessati e direttamente legati ai questi paesaggi, quali l'agricoltura, il turismo, l'energia e altri, devono essere integrati nelle discussioni riguardanti i perimetri e gli obiettivi di protezione. Questo coinvolgimento migliorerà la presa a carico e al coscienza del valore degli oggetti. Chiede pertanto che l'entrata in vigore della revisione sia rimandata in attesa degli approfondimenti richiesti.</p> | Una revisione dell'Ordinanza con un ripensamento dei perimetri dovrebbe sicuramente avvenire con un approccio metodologico diverso, nella direzione auspicata dall'Ente. Tuttavia la presente revisione non comporta modifiche dei perimetri ma unicamente della descrizione degli oggetti e degli obiettivi di protezione. |

Enti turistici (1/13)

| Ente | Data | Osservazioni | Proposta di risposta |
|--|-----------|---|--|
| Mendrisiotto Turismo - 1804 Monte San Giorgio - 1803 Monte Generoso | 31.3.2014 | <p>Segnala l'importanza che gli oggetti inseriti nell'IFP restino funzionali al turismo (accessibili e promuovibili) in quanto molto importanti dal punto di vista turistico.</p> <p>Chiede che i perimetri degli oggetti IFP siano adattati ad altri strumenti pianificatori esistenti (Piano di gestione Monte San Giorgio, PUC Monte Generoso, PUC Parco delle Gole della Breggia).</p> <p>Segnala inoltre che sarebbe importante considerare di rivedere i confini dell'oggetto 1804 Monte San Giorgio e inserire il concetto della sua transnazionalità come anche di specificare che il riconoscimento UNESCO è legato a ciò che sul Monte San Giorgio è stato scoperto dagli anni '80 in poi.</p> <p>Chiede di inserire nella descrizione anche le cantine di Mendrisio, oltre a quelle di Salorino.</p> <p>Segnala l'assenza del coinvolgimento della popolazione locale e delle loro attività.</p> | <p>La modifica dei perimetri non è oggetto della presente revisione. In ogni caso non è un inventario federale che deve adattarsi agli strumenti cantonali ma il contrario.</p> <p>La richiesta è inviata al DATEC.</p> <p>La consultazione dei Comuni è volta a coinvolgere il più possibile la popolazione. Il coinvolgimento adeguato della popolazione va adeguatamente promosso in fase di attuazione dell'Ordinanza.</p> |

Servizi (3/5)

| Servizio | Data | Osservazioni | Proposta di risposta |
|------------------------------------|-----------|---|---|
| Museo cantonale di storia naturale | 31.3.2014 | <p>In generale segnala che le osservazioni inoltrate durante la consultazione tecnica del 2013 sono state recepite solo in parte per quanto riguarda il tema geologia mentre per la parte biologica non sono state prese in considerazione.</p> <p><u>Domanda 2</u> Ritiene che il concetto di "tranquillità" non sia ben definibile o misurabile, con una importante componente soggettiva e variabile a</p> | <p>Le richieste sono inviate al DATEC.</p> <p>Il Consiglio di Stato condivide l'osservazione (v. risposta alla domanda 4 della lettera al DATEC).</p> |

| | | |
|---|--|------------------|
| | <p>dipendenza del periodo dell'anno o dell'ora della giornata. Inoltre la tranquillità di un oggetto può dipendere molto da quanto succede al di fuori dell'oggetto stesso. Propone di utilizzare il termine "Paesaggio intatto nella forma e nella funzione".</p> | |
| <p>Le richieste sono inviate al DATEC.</p> | <p><u>Osservazioni sui singoli oggetti IFP</u> Chiede piccole modifiche ai testi degli oggetti 1801, 1802, 1803, 1804, 1806, 1808, 1809, 1810, 1814.</p> | |
| <p>La portata giuridica dell'inventario resta invariata. Come fin'ora i progetti realizzati all'interno di un oggetto inventariato dovranno considerare i valori paesaggistici presenti. Il Consiglio di Stato chiede un maggiore impegno finanziario da parte della Confederazione a sostegno dei progetti.</p> | <p><u>Osservazioni generali</u> In generale saluta favorevolmente la revisione dell'OIFP, anche se alcune modifiche prospettate vanno oltre lo scopo originale previsto. L'approccio molto conservativo che comprende anche le strutture adibite all'agricoltura e alla selvicoltura pone degli interrogativi sulla possibilità del settore agricolo imprenditoriale di adattarsi alle mutvoli condizioni di mercato, considerato il possibile aumento dei costi derivanti dai maggiori requisiti richiesti ai progetti.</p> | <p>10.4.2014</p> |
| <p>Stando alla Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dalla Svizzera e recepita a livello cantonale nella legge sullo sviluppo territoriale, le componenti naturali e la percezione (visiva, olfattiva, sonora) sono parte integrante della definizione di paesaggio. Su tali elementi si fondano per altro anche i progetti di paesaggio agricolo promossi con la nuova politica federale in materia di agricoltura (PA 14-17).</p> | <p><u>Osservazioni ai singoli articoli</u> art. 5: i temi della biodiversità e della tranquillità non appartengono alla problematica del paesaggio. Chiede lo stralcio delle lettere c e d del cpv. 2.</p> | |
| <p>Il principio che danni gravi siano ammessi unicamente in presenza di un interesse d'importanza nazionale maggiore è sancito dalla Legge federale sulla protezione della natura e ripreso nelle Ordinanze che tutelano i vari biotopi. L'affermazione secondo cui le misure di ripristino o l'adeguata sostituzione vanno sempre a scapi-</p> | <p>- art. 6: chiede di introdurre nel cpv. 3 anche l'interesse cantonale per permettere un danno grave all'oggetto. Chiede che il cpv. 5 sia stralciato in quanto le misure di ripristino o l'adeguata sostituzione va sempre a scapito della superficie agricola utile.</p> | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | | <p>to della superficie agricola utile non corrisponde alla reale situazione sul territorio. Lo stralcio del cpv. 5 pertanto non si giustifica.</p> <p>Un controllo rientra nel quadro delle relazioni istituzionali tra Cantoni e Confederazione.</p> <p>2. Si concorda sulla difficoltà di definire in modo chiaro il concetto di "tranquillità". Questa problematica è segnalata al DATEC (v. risposta alla domanda 4 della lettera al DATEC).</p> |
| <p>Sezione forestale</p> | <p>16.4.2014</p> <p><u>Osservazioni generali</u> Ritiene che la revisione dell'OIFP e la rielaborazione delle descrizioni dei singoli oggetti possano dare un valido contributo ad una più efficace protezione dei comparti territoriali inventariati. Gli obiettivi di protezione sono in gran parte condivisi. Tuttavia ritiene che gli stessi debbano tenere conto non solo degli aspetti paesaggistici ma anche di altri importanti interessi in gioco quali, ad esempio, la necessità di garantire con continuità l'azione protettiva del bosco. È opportuno che determinati conflitti presenti in un comprensorio, quali ad esempio le conseguenze della massiccia presenza di selvaggina, siano apertamente presentati nella parte descrittiva delle schede. Si tratta di aspetti che sono suscettibili di minare il raggiungimento degli obiettivi.</p> | <p>Le richieste sono inviate al DATEC.</p> <p>Il Consiglio di Stato condivide queste preoccupazioni e le trasmette al DATEC.</p> |

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| | <p>In alcuni casi la formulazione utilizzata crea ambiguità di comprensione, in particolare nell'uso di termini quali "tranquillità", "carattere naturale e selvaggio", "carattere intatto di ampi spazi selvaggi", "preservare strutture lasciate al loro sviluppo naturale" che in riferimento al bosco possono risultare poco chiari se non alquanto problematici. In assenza di una sufficiente infrastruttura viaria forestale, ad esempio, gli interventi di gestione forestale devono essere realizzati per forza tramite elicottero.</p> <p>Chiede pertanto alla Confederazione chiarimenti in merito a questi aspetti. La cura dei boschi e la creazione di adeguate infrastrutture, per l'esbosco, come strade forestali, piste di esbosco, piazzali di deposito di legname, così come l'esbosco con elicotteri, non devono essere eccessivamente limitati dal concetto di "tranquillità".</p> <p>Chiede pertanto che gli obiettivi di alcuni oggetti siano modificati in modo da permettere una gestione sostenibile dell'area boschiva.</p> <p>Osservazioni ai singoli articoli</p> <p>L'art. 5 cpv. 2 non è stato fedelmente tradotto in italiano dalla versione originale tedesca.</p> | <p>Il Consiglio di Stato condivide queste preoccupazioni e le trasmette al DATEC.</p> |
| Ufficio dei beni culturali | Non risposto. | Le richieste sono inviate al DATEC. |
| Ufficio per lo sviluppo economico | Non risposto. | L'errore di traduzione è segnalato al DATEC. |

Bellinzona, 15 maggio 2014